# **RAGIONI**

DELLA

# PARROCCHIALE MATRICE CHIESA

CONTRO

# IL CENNO STORICO DOCUMENTATO

SULLA

Origine e natura dei beni pervenuti alla Chiesa Madre

DI

## CASTROGIOVANNI

Pal funzionante da Sindaco firmata

CALTANISSETTA

Stab. Tip. dell' Ospizio di Beneficenza 1869



# Signor Sotto Prefetto

del Circondario di Piazza Armerina

Pubblicatasi una memorietta a firma di questo funzionante da Sindaco tendente a far riviscere la vieta quistione, che i beni della Parrocchiale Chiesa Matrice di Castrogiovanni furonle donate dalla Comune; sconsigliatamente, e senza rammentarsi che da tre secoli circa, agitatasi dai Giurati della Città, i Tribunali del tempo vi interloquirono con tre sollenno sentenze, e furono condannati sin anco alle spese come temerari litiganti—i sottoscritti, in risposta, si permettono d'esporre alla S. V. la storia vera dei fatti basata sopra autentiche scritture onde smentire le fantastiche argomentazioni di quel funzionante colle quali crede d'improntare donazioni.

I Giurati esponeano (1) tre cose:

- 1. Un Patronato Civico.
- 2. Una mistione di Amministrazione.
- 3. Una rivisione di conti di detta Amministrazione perchè così era la consuctudine.

E su queste pretese supplicavano il Vicerè nel 1599 ed a 12 marzo dello stesso anno ottenevano lettere Vice Regie. Sub revisionem Magnae Regiae Curiae, la quale in vista del solo esposto, a 10 maggio 1635 spedì osservatoriali Cum clausola videlicet—Essendo però così l'osservanza, e perchè la detta Chiesa Matrice Nec est fundata, nec est dotata a dicta Civitatae Castrojoannis, e perchè observantia et consuetudo esposita nec

fuit, nec est, a motivo che i beni immobili rurali di essa Chiesa, sono stati comprati dai risparmì, dalle privazioni, e dalle economie dei quattro Parrochi Rettori (II). La Matrice Chiesa sfidò i Giurati innanti la stessa M. R. Curia chiedendo la revoca delle osservatoriali.

Provata la insussistenza della esposta dotazione, e fondazione che formano la base del dritto Patronato, la M. Guria considerando anche che non esisteva alcuna osservanza e consuetudine. (Quod nulla aderat observantia et consuetudo), e che anzi ostava il Decreto del Sacro Concilio di Trento nella Sessione Viggesima Seconda Capo nono dell'anno 1637 decideva in favore della Chiesa Matrice, Quod revocentur literae, e nel 2 maggio dello stesso anno ne spediva le osservatoriali, che ebbero esecuzione sino al 1654, ed il Vescovo rivedeva i Conti epoca posteriore dei citati documenti in detto cenno storico del funzionante da Sindaco di Num. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, documenti cancellati dalle tre sentenze, due della M. R. Curia, e l'ultima dalla R. Monarchia ed Apostolica Legazia.

In esso anno 1654 i Giurati di Castrogiovanni vollero muovere lite di nuovo, per almeno rivedere i conti di detta Parrocchiale Chiesa, intimando a' soli due Procuratori della cennata Matrice.

I Procuratori conoscendo, che la prelodata Chiesa in nessun tempo era stata dotata dal Comune, e che l'elemento Laico in minor numero (III) degli Amministratori sussisteva di antichissimo tempo come Economi rappresentanti dei quattro Parrochi Rettori dell'amministrazione di detta Parrocchiale Chiesa Matrice, sempre pagati, con annue onze dodici pel passato, e con L. 382, 50 annue al presente, e per maggior pruova della delicatezza, ed equità dalla parte ecclesiastica dell'amministrazione, e che quei beni si erano acquistati con la porzione dei proventi spettanti ai Sacerdoti, che erano i quattro Parrochi Rettori, i quali per amore della Religione, e della Chiesa non ne avendo bisogno, aveano fatto un cumulo per assicurare l'avvenire della loro Chiesa, la

quale col mutare dei tempi non avrebbe potuto ricevere più le antiche elemosine, e che questo esempio è stato eseguito dai posteriori Parrochi, per cui il patrimonio di essa Chiesa è stato originato ed accresciuto coi sudori, privazioni, e risparmì degli ecclesiastici, e conoscendo a capello ch'eglino erano Procuratori della Matrice, e non rappresentanza comunale, gli stessi Procuratori contro i Giurati si gravarono nella Regia Magna Curia, la quale decideva: Et quod nullum jus assistebut prae dictis e furono condannati alle spese tanquam temerarii litiyantes (III).

I Giurati sempre intenti a volere opprimere quella Chiesa, redassero una memorietta, con tutte le ragioni e documenti citati nell'attuale cenno storico, firmata dal predetto funzionante da Sindaco (forse ingannato in buona fede da chi cerca oscurare la verità non facendogli conoscere le sentenze cadute sopra questi voluti documenti....Arte del tempo!)

I Giurati se ne gravarono nanti la Regia Monarchia di Sicilia, adducendo le pretese esposte sul principio di questa nostra scritta, ma da parte del Regimento Amministrativo della Chiesa Matrice si chiedea « che si fosse dichiarato essere stato, ed essere nelle ragioni nullo, e casso il gravame fatto dai Giurati. »

Quia Iudex videndi computa predicta est Illustrissimus et Reverendissimus Episcopus Catanensis, et in dicta possessione fuit, et est ut per plures actus in processa, nec obstat asserta sancita consuetudo (quod nulla aderat observantia, et consuetudo) in contrarium obstant binae Sententiae per Maynam Regiae Curiae, in contradictorio Judicio inter easdem personas contra altera in ultimo Judicio fuerunt etiam ad espensas condemnati.

Portata la vertenza invanti il Tribunale della Regia Monarchia, fu profferita Sentenza in ultima istanza contro i detti Giurati a favore della Parrocchiale Matrice Chiesa sotto li 19 ottobre 1654, con la quale fu dichiarato: Nullum fuisse, nec esse illatum gravamen (III).

Ecco cancellati con questo terzo giudizio tutti i voluti documenti esposti nel cenno storico, che si confuta, appoggiandosi quello scrittore ad una tradizione falsa, ed a una memoria scritta nel 1847, colla quale il Consiglio degli Ospizì dichiarava, che nell'amministrazione della Parrocchiale Chiesa di Castrogiovanni vi cra l'elemento laicale, e suppose una Parrocchia essere un'opera meramente laicale, e quindi con formale decisione la dichiarò soggetta al Consiglio degli Ospizì, a mente della legge 1817 sull'amministrazione Civile di quel Regno.

Fattosene reclamo dalle quattro dignità, e dei due Procuratori della Matrice Parrocchiale Chiesa, i quali angariati seppero sostenere i dritti della loro Chiesa, e portarono le loro ragioni innanti il Governo, il quale inteso il parere della consulta di Stato, e che la Chiesa Parrochiale Matrice è Chiesiastica per tanti e tanti dritti che l'assistono (IV) si emanò Real Rescritto sotto li 20 giugno 1853, con cui si dichiarava condannata la pretesa del Consiglio degli Ospizì, perchè nessun Patronato Civico esisteva, e fu dichiarata Chiesiastica, come sempre è stata, e furono con detto Real Rescritto richiamati in vigore i Decreti (V) i Reali Dispacci, e le Ministeriali dei tempi passati, che sarebbe un volere abusare della pazienza della S. V. Illustrissima il volerle qui tutte trascrivere.

Perciò si prega la S. V. a riconoscere quello scritto, come un parte d'idee vecchie decise, e che tendono a vessore una Parrocchia tanto insigne e benefica, e nel contempo a ricompensarle i favori, che nei giorni del bisogno ha fatto alla Comune in ogni tempo.

Castrogiovanni li 28 Aprile 1869.
GLI AMMINISTRATORI

(vacano il Ciantro, ed il Tesoriere)
Carmelo Savoca Parroco Priore
Parroco Decano Giovan Battista Scarlata
Giuseppe Termini Potenza.

## DOCUMENTI

1.

Vedi Memoria del Cavaliere Salvatore Aguglia del 1848 a f. 70 ove si legge la supplica che faccano i giurati di Castrogiovanni al Vicerè nell'anno 1599 concepita come appresso:

Ab immemorabili tempore fu eretta una Chiesa in essa Città sotto la invocazione di Santa Maria la Grande, e detta città li destinò entrate del suo per mantenere la fabbrica di essa, et mantenere Cappellani ad nutum amovibili, riserbandosi l'amministrazione delle dette entrate, che per successo di tempo, perchè essi Giurati non poteano attendere a dett'amministrazione elessero due Procuratori. Che indi fecero, che detti Cappellani fossero perpetui assegnando loro scudi venticinque annuali, e ne deputarono quattro alli quali assegnarono dell'entrate separate dall'entrate della Chiesa in tanti beni stabili, dandone loro la libera amministrazione—L'altre si amministravano da detti Giurati, e Procuratori Deputati da essi Giurati spendendoli per la fabrica, od altre necessità della Chiesa, e li procuratori lasciarono ingerire i Cappellani, perciò i conti fossero venuti da Giurati della detta Città, come è consueto, e giusta il Concilio Tridentino Sessione 22 Cap. 9.

## con course dissipance conduct

Il ragioniere Archivario della Parrocchiale Chiesa Madre di Castrogiovanni — Gertifica:

Che in un volumetto esistente nella Scanzia ferrata della Sagrestia di detta Chiesa intitolato: Provenienze degli essetti della Chiesa Maggiore; si trovano le seguenti nozioni pei sondi acquistati dalla medesima Chiesa.

1. L'Ex-feudo Ciaramita fu comprato, parte da potere dal quandam Pietro de la Monica, pel prezzo di onze sedici del peso generale, con atto di compra in Carta Pecora esistente in detta Scanzia sotto li 4 aprile 14 Ind. 1421 Notar Bernardo Perricone di Castrogiovanni.

Con altro Atto del di 3 Maggio 13 Ind. 1435 presso Notar Tommaso de Mancuso pure da Castrogiovanni, fu comprato il resto del detto Ex-feudo da potere di Nicolao de Cirnesio da Aidone, per lo prezzo di onze nove di peso d'oro, l'originale puro in Carta pecora ivi conservata.

 L'Ex-feudo Celsi fu acquistato con diversi Atti di compra e di permute, cioè: Nel 1428 9 settembre 7 Ind. presso gli atti di Notar sudetto de Mancuso da Andrea de Matroja, Compra.

Nel 1457 8 agosto 5 Ind. per gli atti di Matteo Collotorto compra da potere de Sanzio Matteo.

Nel 1537 a 14 settembre 7. Ind. per gli atti di Notar Bernardino Perricone compra da Giovanni Landico.

Nel 1340 a 10 agosto 14 Ind. presso Notar Guglielmo lo Gucciolo, Atlo, di permuta che fa la detta Chiesa col Convento del Carmine.

Il Convento cede a permuta alla Chiesa Salme trentasei e tumoli due, terre chiamate la casa di lu tartaru, oggi Celsi, e la Chiesa cede salme dieci e tumoli cinque terre in contrada Dirupello, e Gurgazzo ed onze dieci annui di censi proprii, sulle stesse terre comprate da potere di Pietro Petralino li 28 ottobre 8 f. 1518 presso Notar Alfonso de Mancusio.

Nel 1544 li 9 dicembre 3. Ind. presso Notar Bernardino di Angelo permuta che fa la detta Chiesa col Convento di S. Francesco. Il Convento cede terre nominale lu Vianisi « oggi Celsi » e la chiesa cede un tenimento di terre chiamate Bucchemi.

Le dette terre di Bucchemi permutate, furono comprate da potere di Giacomo de Leto, da Pietro da Stella, da Antonio Fornai, ed altri per Attl în diversi Notari del 1511 e del 1512 e del 1522.

Nel 1528 a 19 ottobre 2 Ind. per gli atti di Notar Guglielmo lo Gucciolo permuta con Norenze de Mirabellis, detto Mirabellis cede un grande territorio di terre in contrada San Miceli di Granolo, con case, e la chiesa in iscambio cede un tenimento di terre chiamate S. Nicolò di Rupetlo contrada Zolfara, quelle stesse terre contprate da potere di Pietro Bonavolta, per Atto del 26 febbraro 8. Ind. 1458 presso Notar Raimondo Ristuccia, e da potere di Guglielmo de Parosparo II 26 agosto 1514 per gli atti di Enrico Militella, e 1517 per gli Atti di Notar Alfonso de Mancusio.

Nel 1550 a 4 luglio 8. Ind. presso Netar Brancato, compra da potere di Pietro e Florio d'Alessio marito e moglie, di un tenimento di terre contrada delli Celsi.

3. Acquisto delle terre nominate la Manca del Cernigliaro.

Con atto del 5 marzo 12. Ind. 1552 presso Notar Guglielmo lo Gucciolo, compra da potere di Filippo e Giovanni de Mancuso jugali, e da Lorenzo ed Antonio Mancusio jugali di salme nove e tumoli quattordici terre in detta contrada.

- 4. La tenula di terre nominata Fiunnaca, fu comprata da potere di Pietro Bonaccolto, con atto del 26 febbraro 8. Ind. 1458 presso notar Raimondo Ristuccia.
- 5. Il Comune di Cammarata fu comprato da potere di Giuseppe Cammarata fi 23 gennaro 7 Ind. 1639 in Notar Francesco Brancazio.
- 6. Il Comune nominato Canale, fu acquistato a piccoli spezzoni con diversi Atti del 1710 1720 e 1721 ascende in tutto a Salme quattro e tumoli otto circa misura antica di Castrogiovanni.

In fede del che rilascia il presente oggi li 25 aprile 1869.

Il Ragioniere Archivario

GAETANO PREGADIO

Camile observations of the patty of each

## he morphise of the soul of the first and the first of the

Tribunali Regiæ Monarchiæ venit causa gravaminis tentati ad instantiam Spectabilium Iuratorum Civitatis Castrijoannis contra Reverendum Priorem, Rectores Ecclesiasticos, et Procuratores Laicos Matricles Ecclesiæ dictæ Civitatis Castrijoannis prætensi illati per Curiam Episcopalem Civitatis Catanæ cujus Diocesis est dicta Matrix Ecclesia ex Monitoriis missis per Episcopum dictis Iuratis ut deleant ordinem per quos datum dictis Procuratoribus, et Detemptori Librorum ejusdem Matricis

Ecclesiæ continente, quod diell Procuratores, et detemptor apportari debuissent libros ejosdem Matricis Ecclesiæ in Curia dictorum Ioratorum ad effectum per eos videndi computa dietae Matricis Ecclesiae, quae causa est omnino terminanda ad favorem dietae Ecclesiae rationibus quibus predieta Ecclesia nec est dutata a dieta Civitate Castrijoannis, in quo tamen casu permittitur dieta Visio, ut per Tridentinum Concilium Sex. 22. Cap. 9.

#### Facti series ita se habet.

Anno 1599. fuerant obtentae litterae Viceregiae subvisione Magnae Regiae Curiae, quod computa videantur per Iuratos praedictae Civitatis ut est consuctumet hac stante superiore sic Principi facta, apparet 1634 de supra dictis literis fuerunt obtentae observatoriae cum clausula videlicet, essendo però così l'osservanza.

Et quia observantia, et consuetado ex pasita, nec fuit, nec est; ideo Matrix Eccleslae contra predictos luralos petiit revocationem in dicta Magna Regiu Curia, et corem en discursis ex utraque parte, rationibus, et considerato quod nulla aderat observantia, et consuetado, et quod in contrarium obstabat praedictum Concilium Tridentinum in dicta Sex. 22 Cap. 9. fuit tandem anno 1637 decisum ad favorem dictae Ecclesiae quod rivocentur litterae de cujus sententia fuerunt emanatae literae observatoriales sub die secundo Maj.

Ab isto anno usque ad annum 1654 semper stetit in possessione videndi computa predictus Illustrissimus, et Reverendissimus Episcopus Catanensis ut per protestates actus in scripturis praesentatos, in isto anno 1654 praedicti Iurati de corum ordine denuo injunxerunt praedictos Procuratores, et Detemptorem librorum ut infra terminum emins: diel cub paena uncearum quadraginta apportare debuissent libros dictae Matricis Ecclesiae in Officio Iuratorum, ed effectum per eos videndi computa.

Ex ista infunctione praedicti Procuratores se gravarentur ad magnam Regiam Curiam, et coram cam discursis meritis in Iure, et facto, et ostensa possessione Episcopi videndi dicta computa continuatim, ac etiam sententia alia lata dicti anni 1637 per cam dem magnam Regiam Curiam contra praedictos Iuratos, et quod nullum jus assistebat per dictis juratis tamdem suit decisum in savorem Ecclesiae quod declaretur suisse, et esse illatum gravamen condemnati, ad expensas dicti lurati tamquam temeratii litigantes.

Episcopus cum audivisset ex supplicationibus, et factis per dictos Priorem, Rectores, et Procuratores, quod dicti Iurati Laici, imposuerunt manus super rem Ecclesiasticam ad eos protsus in competens prios com eis mite processit, eis seribendo ut se abstineant, et etiam interponendo alias personas ut revocent in junctionem, et nonnullas admonitiones faciendo tamquam ad effectum boni Pastoris, et illi in sua pertinacia persistendo, tandem factis prios literis ut dicant causam ut in processa; fleri fecit monitoria per unum ut deleant injunctionem per alterum ut ostenderent coram Illustrissimo, et Reverendissimo Épiscopo incurrisse in pacnam Sacrorum Canonam nempe in ex communicationem.

Ab istis monitoriis se gravant Iurati, et pendet gravamen.

Ex parte dictorum Prioris, Rectorum, et Procuratorum supplicatur quod causa praedicta decidatur quod doclaretur nullum fuisse, et esse illatum gravamen ratio-

nibus, quia ludex videnti computa predicta, est Illustrissimus, et Reverendissimus Episcopus Catinensis, et in dicta possessione fuit, et est, ut per plures actus in processa.

Non obstat asserta sanciata consuetudo, quia in contrarium abstant binae sententiae latae per magnam Regiam Curiam in contradittorio Iudicio intereasdem personas contra altera in ultimo Iudicio fuerunt etiam ad expensas condemnati.

Tantem per magnam Regiam Curiam fuit decisum nullum fuisse, et esse illatum gravamen anno 1654 ut videre est per ut seguitur, et a dicto anno 1654 usque ad praesentem diem visio dictorum computorum dictae Ecclesiae Matricis, facta est a dictis tamen Rectoribus, et Procuratoribus dictae Matricis Ecclesiae ut in visitationis decursa ab Illustrissimo, et Reverendissimo Episcopo Catinensis nulla alia praesente concurrendae.

In nomin Domini amen.

Providendae sunt scripturae via gravaminis devolutae a Curia Episcopali Catanensi ad Tribunalem Regium Magnum vertentes inte Priorem, Rectores, et Produratores Natricis Ecclesiae Castrijoannis parte ex una, et Iuratos dictae Civitatis anni sepptimae in ditionis 1654 proximi passati gravantes parte ex altera, petitionis ex parte dictorum Prioris, Rectorum, et Procuratorum per dictum Tribunalem Regiao Magnae declarar debere eis per dictam Curiam Episcopalem ejusque Officiales nullum fuisse, nec esse illatum gravamen in causa intor cos vertente indictis scripturis collectis via gravaminis contenta Iuribus, rationibus, capitalibus; et eis causis in scripturis praedictis adductis, et atiis in voce dictis, et allegatis. Ex parte vero, Iuratorum dictorum anni sepptimae Civitatis praedictae imo per dictum Tribunalem Regium Magnum declarari debere, eis per dictam Curiam Episcopalem ejusque officiales fuisse, et esse illatum gravamen in causa predicta in dictis scriptur gravaminis contempta, et juribus capitulis rationibus, et causis in scripturis praedictis, adductis, et declaratis, et oliis in voce dictis, et allegatis omni meliori nomine.

### 1ESUS

Provisum est per nos utriusque juris doctorem Don Ioannem Baptistam, Ernis de Spinosa, de Consilio S. C. M. Abatem Sanctae Mariae Terranae, ac Iudicem ordinatorem Tribunalis Regiae Magnae Curiae quatenus S. C. M. in hoc Siciliae Regno quod declaretur pro ut nos declaramus nullum fuisse, nec esse illatum gravamen ex pensis hine inde compensati.

Hanc nostram.

Pronunciatam Messanae die XIX octobris, octavae inditionis 1654.

In judicio Cornacchia pro Magistrum protonolarium

Comprova con l'originale Bartolomeo Piazza Detentore

Copia conforme a quello esistente in Archivio della Chiesa Parrocchiale

Il Ragioniere Archivario

Sotto Intendenza del Distretto di Piazza—Car. 3. Num. 4780— Oggetto — Pei beni della Matrice Chiesa—Il Segretario—L. Indelicato.

Piazza 15 luglio 1853-Signori-Dal Signor Intendente con officio del 12 volgente mi è stato scritto quanto appresso:

Da Sun Eccellenza il Luogotenente Generale con venerata ministeriale del 5 andante Dip. degli affari Ecclesiastici, mi è stato comunicato il seguente Real prescritto.

Da S. E. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, mi venne partecipato il seguente Sovrano prescritto.

#### Eccellenza

Essendo la Chiesa Madre Parrocchiale di Castrogiovanni fornita di molti beni assegnati in parte per dote della Colleggiata in essa fondata, ed in parte addetti per diversi usi, si elevò questione negli scorsi anni, se quelli de' cennati beni, che non sono assegnati alla Collegiata dovessero riputarsi costituire un'opera laicale, e quindi dipendenti nella sua amministrazione dal Consiglio degli Ospizi, ovvero di natura Ecclesiastica.

Or avendo la consulta di Sicilia per sovrano incarico esaminato tal controversia, ha a S. M. (D. G.) rassegnato i due pareri emessi, uno dalla maggioranza di quel consesso, l'altro dal Consultore Craxì, nonchè il correlativo rapporto di V. E. de' 20 aprile ultimo.

E la M. S. conformemente all'avviso della maggioranza della detta Consulta, ed a' divisamenti dell'E. V. si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 di questo mese dichiarare, che l'opera di cui è quistione dee reputarsi di natura meramente ecclesiastica, e che quanto alla sua amministrazione dee eseguirsi quel, che fu disposto col Real Dispaccio de' 27 aprile 1800, colla modifica però appostavi dal susseguente Dispaccio del 25 ottobre 1804 intorno alla scelta de' Deputati Laici, con la dichiarazione ministeriale del 13 settembre 1819, cui si riferisce all' altra del 1. luglio 1837 tenuta tutt'oggì in osservanza, e senza interruzione.

In conseguenza della quale Sovrana disposizione, si è benignato S. M. prescrivere, che sia restituita alla Cassa dell'amministrazione della suddetta opera la somma di Ducati selmila, che nel 1847 venne sovranamente disposto fosse dall'Intendente di Caltanissetta sulla pendenza della quistione assicurata sotto la propria responsabilità.

Nel Real nome partecipo a V. E. questa sovrana determinazione. Napoli 20 giugno 1853.

Ed io nel detto Real nome lo partecipo a Lei per l'uso corrispondente.

Ed io mi onoro parteciparlo ciò per lo corrispondente adempimento.

Si compiacerà avvisarmi la recezione del presente.

Partecipo ciò a Lei per lo analogo adempimento.

### Il Sottintendente-G. TRAPANI.

Copia conforme a quella esistente in Archivio della Chiesa Madre di Castrogiovanni.

Il Ragioniere Archivario—GAETANO PREGADIO.

## Illustrissimo Signore

Pendente essendo nel Tribunale del Real Patrimonio la causa dell'avanzata denunzia per dichiararsi di Regio Patronato la Chiesa Madre di Castrogiovanni, destinò il Vicerè di allora il Conservatore di quel tempo per sovraintendere all'amministrazione dei beni della riferita Chiesa, senza verun pregiudizio della giurisdizione del Vescovo di Catania sino alla decisione della suddetta causa.

Essendosi ora già definita la detta causa, con formale Sentenza del Tribunale del Real Patrimonio, con cui fu deciso di non esser luogo al preteso patronato, ha chiesto il Vescovo di Catanía con sue rappresentanze. le Sovrane providenze perchè cessi la detta Sovraintendenza in persona dell'attual conservatore Marchese Granito, e si restituisca interamente quella Chiesa alla sua ordinaria giurisdizione, come lo era prima della delegazione riferita; moltoppiù che reca qualche dispendio alla stessa Chiesa la sopraintendenza coi suoi Officiali in questa Capitale istituita.

Contemporaneamente il riferito Sopraintendente ha con sua rappresentanza, rapportati gli ordini emanati per istabilirsi tale Sopraintendenza, ed avere in seguito della rapportata Sentenza del Tribunale del Real Patrimonio, sospeso ancora di eseguire l'ordinato informo sull'aumento delle Prebende, domandato dai Canonici, e Manzionari di detta Chiesa.

E quindi lo stesso Ministro con altra rappresentanza ha manifestato, che i Rettori, e Procuratori della cennata Chiesa si sieno negati ad esibirgli i conti della loro Amministrazione, credendo doverli presentare al Diocesano di Catania, o ch' è stato deciso dal Tribunale del Real Patrimonio di non esser di Regio Patronato la sudetta Chiesa.

Il Sacerdote D. Giuseppe Falcone cantore della stessa Chiesa ha implorato, che rimanga il Ministro Sopraintendente in vantagio degl'interessi di quella Chiesa, e si deteggano le malversazioni delle sue rendite, e degli avanzi liberi falti da quei Preti Amministratori.

Avendo sun Maestà rimesse tutte le carte all'esame della Giunta dei Presidenti, e Consultore, dopo aver questo intese a sufficienza le parti, ha rilevato che la Sopraintendenza fu dal Governo disposta nell'anno 1790 con dichiarazione di non sentirsi pregiudicata la giurisdizione del Vescovo di Catania, e sino all'esito della causa del proposto Regio Patronato, e trovandosi già tal causa definita con essersi deciso di non aver luogo il Patronato suddetto, ha risoluto la Maestà sua che cessar deba la delegazione in persona del Conservatore, e che l'amministrazione della suddet-

ta Chiesa di Castrogiovanni ritornar debba in quello stesso stato in cui era prima di esservisi dato il Ministro Sovraintendente; molto più, che non si tratta che di Amministrazione di beni di Chiesa addetti ad opere, ed usi pii Ecclesiastici. E siccome potrebbero nascere degli equivoci, e contese circa lo Stato in cui trovavasi prima della cennata delegazione, l'Amministrazione di detta Chiesa e devesi oggi restituire e per non darsi luogo a nuove scissure; così avendo la Maestà Sua risaputo, come la detta Chiesa veniva amministrata prima di essersi destinalo il suddetto interino Sopraintendente, cioè che le quattro Dignità di essa chiesa ne erano liberi, amministratori colla facoltà di scegliere annualmente due procuratori laicì; che tali amministratori crano obligati a presentare al Vescovo in corso di Sacra Visita in ogni tre anni, i conti della loro Amministrazione, e ch'esso Vescovo potea ben querendarli. e quando vi fosse stato mottivo di gravame avverso le sue querende, era lecito agli amministratori suddetti di ricorrere per le opportune provvidenze al Tribunale della Regia Monarchia; ha risoluto, e comanda che nella stessa maniera sopra enunciato debba ritornare l'amministrazione della riferita Chiesa, con doversi appuntino adempire l'ultima preferita sentenza su questo particolare, e quando per un secolo e più anni si è ossorvato. E poichè i cennati amministratori devono presentare i loro conti all'ordinario in corso di visita, cioè in ogni triennio; potendo bene avvenire, che non possa il Vescovo in alcun triennio per qualche impedimento portarsi a visitar la riferita Chiesa di Castrogiovanni: perciò ad oggello di non permettersi, che restino senza il dovuto esame i delli conti, ha risoluto sua Maestà che il Vescoro, medesimo, propor debba al Governo un probo, e degno soggetto; il quale in vece sua vada al esaminarli in Castrogiovanni, ove esso Prelato lo destinerà dopo averne ottenuto la corrispondente approvazione.

Partecipa quindi di Real Ordine a V. S. Illma. l'espressate Sovrane risoluzioni per suo regolamento, e perchè ritorni l'amministrazione dei beni della riferita Chiesa nello stesso stato, in cui era prima, che si fosse per la medesima destinato il detto Ministro Sopraintendente, e perchè circa all'esame uci conti eseguisca quanto di sopra la Maestà Sua ha risoluto su tal proposito; a qual'effetto fu con altro dispaccio di questo giorno partecipato l'occorrente al Conservatore D. Gioacchino Granito, perchè lasci la suddetta Sopraintendenza interinamente addossatagli, pendente la detta Causa, la quale si è già decisa.

Riguardo poi alle Istanze del Cantore Falcone per farsi sossistere la delta Regia Delegazione, ordinata per interina provvidenza, durante la riferita causa già decisa, e per esamisarsi dal medesimo i conti di quei Preti Amministratori; siccome la riferita Amministrazione è ritornata nello stato precedente alla detta delegazione; cost

la Maestá Sua, ha decretato sul ricorso del Falcone, che quando abbia egli il dritto di querendare i conti dell'enunciata Chiesa, e le erogazioni fatte per il sostegno
della riferita causa, debba avanzarne le Istanze al Vescovo di Catania, ed in caso di
gravame al Giudice della Monarchia, giusto il disposto delle Sentenze su tal particolare.

Vuole ancora la Maestà Sua, che V. S. Illma informi col parere sull'aumento delle prebende implorato dai Canonaci, e Manzionari di detta Chiesa, su cui sospese di consultare il Delegato Conservator Granito; e glielo partecipo di Real Ordine per l'esecuzione — Palermo 17 aprile 1800 — Il Principe de Luzzi — Illustrissimo Signore — Monsignor Vescovo di Catania P. — exquatur, et esset paenes acta — Gorradus Maria Episcopus Catanensis.

Portata in M. E. C. hujus almae et fidae Urbis Catanae die vigesima nona Aprilis 3. 1800. — de ordine et M. p. Illmi et Revmi Devmi D. Corradi M. Deodato de Moncada Ep. Cat. per quam fuit dictum modo quo supra Et. — Ioseph Parisi Mag. Notar — Ex actis M. E. C. Cat. excta est pas copia una cum fig. — Cal. Sec. — Ioseph Parisi M. Notar.

Copia conforme a quello esistente in Archivio della Parrocchiale Chiesa Madre.

Il Ragioniere Archivario
GAETANO PREGADIO.

N. B. — I succennati documenti legalizzati sono proati ad esibire qualora saranno richiesti.